

(N. 2333)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 30 aprile 1952 (V. Stampato N. 2561)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione
(SEGNÌ)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro
(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L' 8 MAGGIO 1952

Istituzione della Facoltà di economia e commercio
presso l'Università di Messina.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Facoltà di economia e commercio, istituita presso l'Università degli studi di Messina con legge della Regione siciliana in data 8 luglio 1948, n. 33, è riconosciuta statale a tutti gli effetti.

Art. 2.

I posti di professore di ruolo della Facoltà predetta sono fissati in numero di cinque.

Art. 3.

I ruoli organici del personale assistente, tecnico e subalterno universitario di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, sono aumentati rispettivamente di sei posti di assistente e di due posti di subalterno.

Art. 4.

Il ruolo organico di gruppo A del personale delle segreterie universitarie di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, ratificato con la legge 4 aprile 1950, n. 224, s'intende

aumentato di un posto di primo segretario (grado IX).

Il ruolo organico di gruppo C del personale delle segreterie universitarie s'intende aumentato di un posto di applicato (grado XII).

Art. 5.

Gli assistenti compresi in terna di idonei di un pubblico concorso per titoli ed esami bandito ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, i quali per effetto di tale concorso siano stati nominati di ruolo, previo parere favorevole della Facoltà competente, in uno dei posti di assistente previsti dallo statuto della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 30 giugno 1950, n. 90-A, hanno riconosciuto il servizio effettivamente prestato presso la suddetta Facoltà beneficiando di tutte le disposizioni contenute nella suddetta legge 24 giugno 1950, n. 465, che riguardano il personale assistente delle Università.

Art. 6.

L'Università di Messina verserà annualmente allo Stato l'ammontare complessivo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al personale insegnante, assistente, di segreteria e subalterno, che copre i posti ad essa assegnati ai sensi degli articoli precedenti.

Art. 7.

A decorrere dall'anno accademico 1951-52 il contributo di funzionamento corrisposto dallo Stato all'Università di Messina sarà aumentato della somma di lire 3.000.000.

Alla spesa sopraindicata, che graverà sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto, verrà fatto fronte mediante riduzione per un equivalente importo dell'autorizzazione di spesa di complessive lire 170.000.000 di cui all'articolo 2 della legge 24 ottobre 1951, n. 1106, che approva lo stato

di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo, concernente oneri relativi ai servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica e demandati allo stesso Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27.

L'accennata riduzione di lire 3.000.000 inciderà sullo stanziamento del capitolo n. 275, compreso nella predetta spesa complessiva di lire 170.000.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di Facoltà sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori ordinari, nominati dal Ministro della pubblica istruzione su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Al Comitato predetto compete altresì il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto per la parte relativa alla nuova Facoltà.

I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della predetta Facoltà, saranno aggregati al Comitato di cui ai precedenti commi, il quale cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

Art. 9.

È riconosciuta ad ogni effetto la validità dei corsi di laurea in economia e commercio svolti presso l'Università di Messina a decorrere dall'anno accademico 1948-49.

Art. 10.

Per effetto della presente legge il regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758, s'intende integrato all'articolo 2 con l'aggiunta della Facoltà di economia e commercio, all'arti-

articolo 3 con l'aggiunta delle seguenti parole: « Facoltà di economia e commercio 5 » e all'articolo 6, ultimo comma, con l'aggiunta delle seguenti parole: « g) Facoltà di economia e commercio: posti di ruolo 5 ».

Art. 11.

Mediante apposita convenzione da stipulare tra lo Stato, la Regione siciliana e l'Università di Messina, da approvare con decreto presidenziale su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del

tesoro, saranno determinati i mezzi necessari per il finanziamento ed il funzionamento, a qualsiasi titolo, della Facoltà di economia e commercio.

La convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di un decennio e potrà essere rinnovata per eguale periodo di tempo.

Qualora la convenzione non venga rinnovata alla sua scadenza s'intenderà senz'altro soppressa la Facoltà di economia e commercio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.